



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E
L'UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le
attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0026076 P-4.8.2.8
del 27/09/2022



42196045

Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di parco eolico denominato "Torre Giulia" nel territorio dei Comuni di Cerignola e Stornara (FG), presentato da Torre Giulia Wind S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarnuzi



2283

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2010;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si dispone che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 14714 del 21 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un parco eolico in Provincia di Foggia, nel territorio del Comune di Cerignola, in località "Torre Giulia", e opere di connessione annesse, ricadenti in parte nel Comune di Stornara, proposto da Torre Giulia Wind S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede l'installazione di 13 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, con potenza da 4,2 MW cadauno, per una potenza complessiva di 54,6 MW, con altezza al mozzo di 105 metri e rotori del diametro di 150 metri, per un'altezza totale di 180 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Torre Giulia Wind S.r.l., con nota del 20 giugno 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 15 luglio 2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico nei termini previsti ai sensi dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 79 del 26 marzo 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, del parere, positivo con prescrizioni, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale reso con nota n. 9340 del 1° agosto 2019;

VISTO il parere negativo espresso dalla Regione Puglia, con la delibera di Giunta regionale n. 124 del 11 febbraio 2020;

VISTE la nota n. 7054 del 23 febbraio 2022, con cui il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame, basandosi anche sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, reso con nota n. 1221 del 23 dicembre 2021, e sul parere del proprio Servizio scavi e tutela del patrimonio archeologico, reso con nota n. 6857 del 22 febbraio 2022;

VISTO il parere integrativo n. 197 del 14 dicembre 2021 della citata Commissione tecnica, con cui, in aggiunta alle condizioni ambientali indicate nel citato parere n. 79 del 26 marzo 2021, è stato prescritto, quale ulteriore condizione dirimente, con valenza di indirizzo progettuale vincolante, lo stralcio degli aerogeneratori n. 4, 5, 6, 7;

RILEVATO che in data 25 luglio 2022 la società Torre Giulia Wind S.r.l. ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo le proprie osservazioni in merito al progetto in esame;

TENUTO CONTO che, nel citato parere, il Ministero della cultura ha rappresentato che il parco eolico in esame dovrebbe sorgere in un'area classificata agricola dagli Strumenti Urbanistici del Comune di Cerignola, dove sono previsti gli aerogeneratori e del Comune di Stornara, dove sono previsti un cavidotto e la sottostazione di allaccio alla rete Terna;

RILEVATO, inoltre, che ad avviso del predetto Dicastero l'impianto proposto risulterebbe in contrasto con gli "Obiettivi di qualità" e la "Normativa d'uso" contenuti nella Scheda d'ambito di riferimento del citato PPTR, n. 3, "Il Tavoliere", con riguardo alla figura territoriale 3.3, "Il mosaico di Cerignola" e con la sezione B2.1.3 delle Linee guida energie rinnovabili del PPTR stesso, che auspicherebbero l'integrazione degli impianti eolici solo in aree produttive e in siti contaminati;

TENUTO CONTO inoltre, che, secondo il Ministero della cultura, la Scheda d'ambito "Il Tavoliere" individua come criticità la "presenza di parchi eolici lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il tavoliere";

RILEVATO che, a giudizio del Ministero della cultura, il cavidotto esterno interseca il corso d'acqua "Marana Castello", tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del citato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché *"formazioni arbustive in evoluzione naturale"*, tutelate come *"Ulteriori contesti paesaggistici"* ai sensi del citato PPTR;

ATTESO che, il medesimo Ministero, con riguardo agli impatti cumulativi, evidenzia la presenza di altri impianti eolici, in esercizio o autorizzati, in un'area vasta di indagine, pari a 20 chilometri dall'impianto, che comprometterebbero un territorio definito *"di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico"*;

TENUTO CONTO che, con riguardo alla tutela dei beni archeologici, il Ministero della cultura ha rappresentato che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, evidenziando altresì che il cavidotto esterno dell'impianto attraverserà i due tratturi n. 14 "Foggia-Ofanto" e n. 16 "Cerignola-Ascoli Satriano", vincolati con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983;

PRESO ATTO che il Ministero della transizione ecologica ha ribadito l'interesse pubblico all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario, a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, con riguardo al quale ha condiviso le conclusioni di cui ai citati pareri della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del richiamato decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9, comma 2, della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RILEVATO, con riguardo all'impatto dell'impianto in esame sul paesaggio, che l'area di riferimento, pur essendo agricola, non possa considerarsi di particolare pregio in quanto antropizzata in modo particolarmente limitato, dal momento che oggi già accoglie significative attività produttive e importanti infrastrutture viarie e ferroviarie, tra le quali l'autostrada A14, la Strada statale 16, ed una linea ferroviaria che attraversa la stessa area di progetto, come rappresentato nei citati pareri della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VALUTATO che l'area vasta considerata rappresenta da tempo un importante polo energetico di rilevanza nazionale per la fonte eolica, nel quale tutti i Comuni limitrofi ospitano già impianti in esercizio o autorizzati;

PRESO ATTO che anche la citata Commissione tecnica, nel suo parere, dà atto che l'esame dello studio di intervisibilità e dei fotoinserti prodotti dal proponente dimostrano che la disposizione degli aerogeneratori, essendo stata progettata anche in considerazione di altri e futuri impianti con ricorso al mimetismo cromatico, tramite l'uso di colori delle torri simili a quelli del paesaggio, non potrà alterare in maniera sostanziale visuali di pregio, né la percezione "da e verso" i fulcri visivi;

CONSIDERATO che, con riguardo all'impatto archeologico dell'impianto, il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha dato atto che la gran parte delle aree interessate dal progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica, e che le interferenze delle opere con beni archeologici vincolati ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2004, riguarderanno solo i due Tratturi citati, l'attraversamento dei quali da parte dei caviddotti avverrà in corrispondenza di strade carrabili asfaltate già esistenti, come risulta sia dal parere della Commissione tecnica predetta sia dal parere del Ministero medesimo;

CONSIDERATO che, come rilevano sia la Commissione tecnica sia il Ministero della cultura nei predetti pareri, il previsto attraversamento del corso d'acqua "Marana Castello" avverrà con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata, e pertanto non potrà interferire con la sua morfologia né con le formazioni arbustive situate lungo il suo percorso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, secondo il parere della citata Commissione tecnica, il progetto si colloca al di fuori delle aree definite non idonee in quanto di valenza ambientale alla installazione di impianti alimentati da FER, di cui al regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la "individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

ATTESO che, secondo il parere della citata Commissione tecnica, il progetto in esame ha un impatto sul suolo e sulla vegetazione "limitato", non ricade all'interno di aree naturali protette, zone umide, siti della "Rete Natura 2000" o habitat di interesse comunitario, non interseca rotte migratorie dell'avifauna ed è a oltre 10 chilometri di distanza dalla più vicina *Important bird area*;

CONSIDERATO che la medesima Commissione tecnica dà atto del rispetto della minima distanza, non inferiore a 6 volte l'altezza massima delle turbine, di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, di cui alle Linee guida rese con il predetto decreto ministeriale 10 settembre 2010, in quanto le distanze tra il parco eolico e i centri abitati di Cerignola e Stornara sono rispettivamente di oltre 4 e 5 chilometri;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica predetta ha considerato idonee a ridurre gli impatti del progetto in esame le misure di mitigazione e compensazione previste dal proponente e le ha assistite prescrivendo proprie condizioni ambientali;

RILEVATO che, date le caratteristiche di alta ventosità dell'area, la producibilità stimata del sito è di circa 98 GWh/anno;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto per la produzione di energia da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "Torre Giulia", con opere di connessione ricadenti anche in parte nel Comune di Stornara (FG), della società Torre Giulia Wind S.r.l., ad esclusione degli aerogeneratori numeri 4, 5, 6 e 7 ed a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'impatto ambientale VIA-VAS nei pareri n. 79 del 26 marzo 2021 e n. 197 del 14 dicembre 2021, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dei pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI